DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 99/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 32/2012 del 10 febbraio 2012 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni [2],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 3 (direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978) dell'allegato XXII dell'accordo è sostituito da quanto segue:

«**32011 L 0035**: Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

— Islanda:

Hlutafélag,

— Liechtenstein:

die Aktiengesellschaft,

— Norvegia:

allmennaksjeselskap.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/35/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA

[1] GU L 161 del 21.6.2012, pag. 39.
[2] GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.